

**Deliberazione n. 43 del
20/10/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA AREE PROFESSIONALI DEI
DIPENDENTI DEGLI ENTI DELL'AREA VASTA UNIONE**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, è di riferimento, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare i seguenti articoli:

- art. 35 con riguardo al reclutamento del personale;
- art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione;
- art. 52 con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita:

"1-bis. (...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)";

Richiamato l'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022 secondo il quale "Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili; destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa...";

Richiamato altresì l'art. 13, co. 6, del CCNL 16 novembre 2022 il quale dispone che *"..In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza;*

Visto l'orientamento applicativo dell'ARAN CFC81 in relazione alle differenze e agli elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali e dato atto al riguardo, che seppure tale orientamento sia relativo al comparto delle Funzioni centrali, trattandosi della stessa materia applicativa, sia in via analogica interamente applicabile anche per il comparto delle Funzioni locali;

Preso atto che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione tra le Aree devono essere regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022 e altresì l'art. 13, co. 6, del CCNL 16 novembre 2022 al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze di tutti gli Enti dell'Area Vasta Unione, di dover adottare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative;

Tenuto conto che le progressioni verticali attivate ai sensi delle disposizioni richiamate precedentemente, rappresentano una grande opportunità di crescita e valorizzazione dei dipendenti all'interno dell'organizzazione degli Enti e che pertanto, anche se trattasi di materia sottratta alle relazioni sindacali (ex. art. 5, c. 3, lett. o), CCNL 16 novembre 2022 rimesso alle sole procedure valutative), si è ritenuto opportuno attivare il confronto al fine di condividere, nel dettaglio, le azioni ispiratrici e le procedure attuative conseguenti all'adozione dell'allegato regolamento;

Visti:

- lo Statuto dell'ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- I CCNL vigenti e, in particolare, il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte normativa del presente provvedimento, che si intende integralmente riportato e trascritto nella presente parte dispositiva:

1. **di approvare**, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il testo del regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali tra Aree in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e 15 e 13 del CCNL 16 novembre 2022);
2. **di dare atto** che il presente regolamento sostituisce eventuali testi regolamentari inerenti la medesima materia adottati in precedenza che, conseguentemente, si ritengono decaduti;
3. **di dare mandato** alla Direttrice di adottare gli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione;
4. **di disporre** la pubblicazione presso l'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile come previsto dalla normativa di specie.

L'Amministratore Unico
(Dr. Marco Franchini)



ASP
Terre di Castelli
Giorgio Gasparini